

DELIBERA N. 218/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MONTEMILONE (PZ) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 1° giugno 2022 (prot. n. 0176183) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha trasmesso la deliberazione n. 42/2022 del 31 maggio 2022 con cui, nel ritenere che *“il Sindaco in carica di Montemilone, nella persona di Antonio D’Amelio, ha presumibilmente violato l’art.9 della Legge 28/2000, in periodo di par-condicio elettorale”*, ha disposto *“di trasmettere una comunicazione all’AGCOM ai sensi della Delibera n.134/22/CONS”*;

VISTA la nota del 3 giugno 2022 (prot. n. 0177169) con la quale l’Autorità ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata *“ad espletare l’istruttoria sommaria con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione, instaurando il contraddittorio con il Comune di Montemilone”* e *“a far pervenire, una motivata proposta in merito alle fattispecie oggetto di contestazione, unitamente alla documentazione istruttoria, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell’Autorità”*;

VISTA la successiva nota del 13 giugno 2022 (prot. n. 0185782) con la quale il competente Comitato ha trasmesso la deliberazione n. 43/2022 del 10 giugno 2022 e la documentazione istruttoria relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Montemilone per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, il Comitato ha ritenuto che l’attività di comunicazione oggetto di segnalazione, consistita nella pubblicazione di una serie di *post* sulla pagina Facebook denominata *“Antonio D’Amelio”*, pur non essendo stata *“realizzata dal Comune di Montemilone (PZ) attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma da quello del profilo Facebook di Antonio D’Amelio – Sindaco uscente e ricandidato”* è *“riferibile al Sindaco di Montemilone nella sua veste istituzionale e riconducibile all’Amministrazione Comunale”* in quanto *«sul profilo Facebook di Antonio D’Amelio sono riportate molte diciture “Comune di Montemilone” e tra le informazioni l’indicazione anche il logo del Comune di Montemilone»*;

PRESO ATTO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha rilevato che in seguito *“alla nota, inviata al Comune di Montemilone ed al Sindaco con PEC, da parte del CORECOM Basilicata in data 08/06/2022 prot.n.3263/C con oggetto: “Presunta violazione divieto attività di comunicazione istituzionale: richiesta controdeduzioni ai sensi dell’art.10 della Legge 28/2000”, non sono state trasmesse, a questo CORECOM, entro le 24 ore dal ricevimento dall’invio, alcuna controdeduzione”*;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare, dei post relativi a: *“I lavori proseguono...”* (pubblicato il 26 maggio 2022), *“Le iniziative che ci piacciono...”* (pubblicato il 24 maggio 2022), *“Una goccia al giorno”* (pubblicato il 28 aprile 2022), *“Ieri anche la partecipazione di Montemilone al consiglio comunale aperto del Comune di Venosa”* (pubblicato il 22 maggio 2022), *“Viale Elena, oggi si asfalta”* (pubblicato il 19 maggio 2022), *“Proseguono i lavori di manutenzione sulla viabilità cittadina”* (pubblicato il 16 maggio 2022), *“Oggi Via D’Annunzio”* (pubblicato il 20 maggio 2022), *“Avviso pubblico: Museo della Terra di Montemilone”* (pubblicato il 10 maggio 2022) e un video (pubblicato il 25 maggio 2022), presenti sulla pagina Facebook *“Antonio D’Amelio”*, accessibili dai *link* riportati nella richiamata deliberazione n. 43/2022 del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTO, con riferimento ai post e al video pubblicati sulla pagina Facebook “Antonio D'Amelio”, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità delle iniziative all'amministrazione comunale di Montemilone in quanto non recano il logo del Comune, non riportano l'indicazione “Sindaco” e non vi sono collegamenti diretti tra la predetta pagina Facebook e i canali di comunicazione istituzionali dell'ente;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata, non potendosi considerare riconducibili al Comune di Montemilone le comunicazioni effettuate attraverso la pagina Facebook “Antonio D'Amelio”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Montemilone e al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba